



seduta del 16/10/2017
delibera 1191

pag. 1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 156 LEGISLATURA N. X

DE/PR/SAS Oggetto: L.R. 13/2003 art. 3, comma 2, lettera A e art. 25
 0 NC comma 1 ter linee d'indirizzo per la negoziazione tra
 Prot. Segr. direzione del DIRMT le OO.SS. del comparto sanità e
 1281 della dirigenza dei criteri e modalità per lo
 svolgimento di attività aggiuntive da parte del
 personale del DIRMT

Lunedì 16 ottobre 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,
 in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale,
 regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - LUCA CERISCIOLI | Presidente |
| - ANNA CASINI | Vicepresidente |
| - MANUELA BORA | Assessore |
| - LORETTA BRAVI | Assessore |
| - FABRIZIO CESETTI | Assessore |
| - MORENO PIERONI | Assessore |
| - ANGELO SCIAPICHETTI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la
 Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
 alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

<p>Inviata per gli adempimenti di competenza</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla struttura organizzativa: _____ - alla P.O. di spesa: _____ - al Presidente del Consiglio regionale - alla redazione del Bollettino ufficiale <p>Il _____</p> <p style="text-align: center;">L'INCARICATO</p>	<p>Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____</p> <p>prot. n. _____</p> <p style="text-align: right;">L'INCARICATO</p>
---	--



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L.R. 13/2003 ART 3, COMMA 2, LETTERA A E ART. 25 COMMA 1 TER LINEE D'INDIRIZZO PER LA NEGOZIAZIONE TRA DIREZIONE DEL DIRMT LE OO.SS. DEL COMPARTO SANITA' E DELLA DIRIGENZA DEI CRITERI E MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DA PARTE DEL PERSONALE DEL DIRMT.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal dirigente della Posizione di funzione Risorse Umane e formazione dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di Funzione Risorse Umane e Formazione nonché l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio della Regione;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Sanità;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

D E L I B E R A

- di approvare ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a) della L.R. n. 13/2003 le linee d'indirizzo per la negoziazione tra la Direzione del Dirmt e le Organizzazioni sindacali del Comparto Sanità' e della Dirigenza dei criteri e modalità per lo svolgimento di attività aggiuntive da parte del personale del Dirmt, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Deborah Giraldi

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'art. 25 della L.R. n. 13/2003 prevede che:

“1. La Giunta regionale istituisce, sentita la Commissione consiliare competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il dipartimento regionale di medicina trasfusionale al fine di garantire la gestione complessiva delle attività di medicina trasfusionale nella regione, secondo le previsioni del piano nazionale sangue e plasma 1999/2001.

1 bis. La Giunta regionale definisce annualmente, nell'ambito della ripartizione tra gli enti del servizio sanitario regionale delle risorse del fondo sanitario regionale, l'eventuale quota da destinare alla produzione incrementale del dipartimento.

1 ter. (introdotto dall'art. 1 della L. 13 aprile 2015 n. 16)

Lo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte del personale assegnato allo stesso dipartimento, finalizzate all'incremento della produzione, è remunerato sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Giunta regionale, all'esito della negoziazione tra il direttore del dipartimento e le organizzazioni sindacali delle aree della dirigenza III e IV, nonché del personale non dirigente del comparto Sanità. In tal caso, le risorse di cui al comma 1 bis incrementano, esclusivamente per l'annualità in cui è necessario ricorrere alle prestazioni aggiuntive del personale e nel rispetto della normativa vigente, i fondi del salario accessorio dei singoli enti del servizio sanitario regionale”.

Al fine di dare applicazione all'art. 25 comma 1 ter sopracitato, in data 7 luglio 2017 e 26 settembre 2017 la Direzione del Dipartimento trasfusionale ha incontrato presso il Servizio Sanità le Organizzazioni Sindacali del Comparto e della Dirigenza al fine di definire i criteri e le modalità per lo svolgimento di attività aggiuntive da parte del personale assegnato al Dipartimento di Medicina Trasfusionale, finalizzate all'incremento della produzione di sangue ed emocomponenti per il conseguimento dell'obiettivo di autosufficienza regionale.

Nel corso degli incontri le OO.SS. hanno evidenziato la necessità dell'adozione da parte della Giunta Regionale di linee d'indirizzo per la negoziazione tra Direzione del Dipartimento e le OO.SS. sindacali del Comparto e della Dirigenza dei criteri e modalità per lo svolgimento delle attività aggiuntive.

Considerato che l'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 26 marzo 2003, n. 13, prevede che la Giunta regionale adotti atti di indirizzo interpretativi ed applicativi della normativa vigente per gli enti del Servizio sanitario regionale, sono state condivise con le OO.SS. del Comparto e della Dirigenza le linee d'indirizzo allegate che costituiscono parte integrante del presente atto.

Le attività aggiuntive remunerate con le risorse individuate ai sensi dell'art. 25 comma 1 bis della L.R. n. 13/2003 devono consentire il mantenimento dell'autosufficienza regionale della produzione del sangue e degli emocomponenti, sono autorizzate solo dopo aver garantito negli orari istituzionali i volumi prestazionali negoziati in sede di budget e devono avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di orario di lavoro. Le modalità di accesso del personale alle attività aggiuntive ed i criteri generali di attribuzione delle risorse sono oggetto della negoziazione tra il Direttore del Dipartimento e le OO.SS. regionali del Comparto e della Dirigenza firmatarie dei CCNL. L'esito della negoziazione è trasmesso al Servizio Sanità per la definizione di tali criteri e modalità con atto della Giunta Regionale.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per le ragioni evidenziate, si propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il responsabile del procedimento

Paola Maurizi

PARERE DEL DIRIGENTE P.F. RISORSE UMANE E FORMAZIONE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio della regione.

Il Dirigente

Rodolfo Pasquini

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA'

Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Dirigente

Lucia Di Furia

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta

Deborah Giraldi



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

L.R. 13/2003 ART 3, COMMA 2, LETTERA A E ART. 25 COMMA 1 TER LINEE D'INDIRIZZO PER LA NEGOZIAZIONE TRA DIREZIONE DEL DIRMT LE OO.SS. DEL COMPARTO SANITA' E DELLA DIRIGENZA DEI CRITERI E MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DA PARTE DEL PERSONALE DEL DIRMT

L'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 26 marzo 2003, n. 13, prevede che la Giunta regionale adotti atti di indirizzo interpretativi ed applicativi della normativa vigente per gli enti del Servizio sanitario regionale,

l'art. 25 della L.R. n. 13/2003 prevede che:

“1. La Giunta regionale istituisce, sentita la Commissione consiliare competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il dipartimento regionale di medicina trasfusionale al fine di garantire la gestione complessiva delle attività di medicina trasfusionale nella regione, secondo le previsioni del piano nazionale sangue e plasma 1999/2001.

1 bis. La Giunta regionale definisce annualmente, nell'ambito della ripartizione tra gli enti del servizio sanitario regionale delle risorse del fondo sanitario regionale, l'eventuale quota da destinare alla produzione incrementale del dipartimento.

1 ter. (introdotta dall'art. 1 della L. 13 aprile 2015 n. 16)

Lo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte del personale assegnato allo stesso dipartimento, finalizzate all'incremento della produzione, è remunerato sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Giunta regionale, all'esito della negoziazione tra il direttore del dipartimento e le organizzazioni sindacali delle aree della dirigenza III e IV, nonché del personale non dirigente del comparto Sanità. In tal caso, le risorse di cui al comma 1 bis incrementano, esclusivamente per l'annualità in cui è necessario ricorrere alle prestazioni aggiuntive del personale e nel rispetto della normativa vigente, i fondi del salario accessorio dei singoli enti del servizio sanitario regionale”.

Tutto ciò premesso

Al fine di dare applicazione alla disposizione contenuta nell'art. 25 comma 1 ter della L.R. n. 13/2003, si stabiliscono le seguenti linee d'indirizzo per la negoziazione tra Direzione del Dipartimento e le OO.SS. sindacali del Comparto e della Dirigenza dei criteri e modalità per lo svolgimento di attività aggiuntive da parte del personale del Dipartimento di medicina trasfusionale finalizzate all'incremento della produzione di emocomponenti per il conseguimento dell'obiettivo di autosufficienza regionale:

- 1) Il Direttore del Dipartimento, previa informativa alle Aziende del SSR, fissa un tetto di produzione determinato e misurabile per il Dipartimento e per le sue articolazioni in base alle risorse umane e strumentali disponibili, al di sopra del quale possono essere autorizzate le attività aggiuntive. Lo stesso in sede di budget definisce per ciascuna articolazione gli incrementi del tetto di produzione, le correlate risorse economiche incentivanti e l'impegno orario aggiuntivo richiesto. Anche alla luce della DGR n. 422/2017 sarà data priorità in questo ambito alla strutturazione di modelli organizzativi innovativi tendenti alla completa integrazione regionale.

M/p



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 2) Il ricorso alle attività aggiuntive è possibile solo dopo aver garantito negli orari istituzionali i volumi prestazionali negoziati in sede di budget e dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di orario di lavoro.
- 3) Le attività aggiuntive devono essere funzionali a garantire il mantenimento dell'autosufficienza regionale della produzione del sangue e degli emocomponenti. Il Direttore del Dipartimento sentito i Direttori di Unità operativa, individua le specifiche attività progettuali necessarie al raggiungimento dell'obiettivo dell'autosufficienza regionale della produzione del sangue e degli emocomponenti e ne dà informazione preventiva alle OO.SS e R.S.U.
- 4) L'organizzazione dei turni/orari aggiuntivi è demandata ai competenti responsabili che devono vigilare sulla correttezza ed adeguatezza dell'espletamento delle prestazioni richieste assicurando adeguata informazione a tutti i dipendenti.
- 5) Le modalità di accesso del personale alle attività aggiuntive ed i criteri generali di attribuzione delle risorse sono oggetto della negoziazione tra il Direttore del Dipartimento e le OO.SS. regionali del Comparto e della Dirigenza firmatarie dei CCNL. L'esito della negoziazione è trasmesso al Servizio Sanità per la definizione di tali criteri e modalità con atto della Giunta Regionale.
- 6) Tutto il personale a rapporto esclusivo a tempo indeterminato e determinato in servizio nel Dipartimento, anche comandato, può partecipare alle progettualità per il raggiungimento degli obiettivi incrementali secondo le disposizioni individuate nell'apposito regolamento a valenza dipartimentale.
- 7) Le risorse economiche finalizzate al DIRMT vanno assegnate, previa informativa sindacale, ad ogni articolazione del Dipartimento sulla base di principi oggettivi e trasparenti correlati alla carenza di risorse e agli obiettivi da raggiungere.
- 8) Le risorse economiche complessivamente assegnate al Dipartimento sono comprensive degli oneri riflessi e non si consolidano nei fondi del salario accessorio.
- 9) Il compenso orario lordo per le attività aggiuntive autorizzate non può superare il valore massimo di 30,00 euro per il personale del Comparto e di 60,00 euro per il personale della Dirigenza medica e sanitaria; i compensi sono erogati a consuntivo secondo le percentuali di raggiungimento degli obiettivi, previa verifica effettuata dall'OIV dell'A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona.
- 10) I criteri e modalità per lo svolgimento di attività aggiuntive da parte del personale del Dipartimento di medicina trasfusionale esplicitano i loro effetti a decorrere dal 1 gennaio 2017. Sono fatte salve le attività eventualmente già autorizzate e prestate secondo la preesistente regolamentazione, per le necessità del DIRMT atte a garantire la erogazione dei LEA ed il raggiungimento dell'autosufficienza regionale della produzione del sangue ed emocomponenti.

140